

DISCIPLINARE

C.U.P. C68E21000090001

Oggetto: Erogazione contributo per intervento di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo comunale "Don Onorio Spada" gestito dall'Associazione Consorzio Valnigra.

In esecuzione della determinazione dirigenziale di data n., esecutiva, tra:

- **COMUNE DI TRENTO**, numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dall'ing. Silvio Fedrizzi domiciliato in Trento, via Belenzani n. 19, presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Dirigente del Progetto Sport, giusto decreto sindacale n. 208/2021/05 prot. n. 285327 di data 29.10.2021 ed ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, e
- **Associazione Consorzio Vanigra**, numero di codice fiscale 01212210221 rappresentata dal signor Marco Camin in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, domiciliato per la carica in via Valnigra n. 69 a Villazzano,

premesse che:

- con contratto dd. 30.01.2020 sottoscritto sul MePAT il Comune di Trento ha affidato all'Associazione Consorzio Valnigra l'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Valnigra a Villazzano insistente sulla p.ed. 833 (parte) nel C.C. Villazzano dall'01.01.2020 al 31.12.2025;
- il Presidente dell'Associazione Consorzio Valnigra, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, ha inoltrato al competente Progetto Sport domanda di contributo, protocollato n. 266916 dd. 23.11.2020, a sostegno delle spese necessarie per l'intervento di manutenzione sopra descritto, da effettuarsi presso il Centro sportivo affidato in gestione, per una spesa ammessa di Euro 87.070,16 (Iva inclusa);
- la Giunta comunale, con deliberazione di data 26.10.2020 n. 251, ha preso atto della proposta di lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo e ha autorizzato l'Associazione Consorzio Valnigra ad effettuare l'intervento presso il Centro sportivo di proprietà comunale sulla base di quanto previsto nel relativo progetto esecutivo;
- con determinazione n. 3755 del 14.04.2022 del Dirigente del Servizio Turismo e

Sport della Provincia Autonoma di Trento, è stato concesso all'Unione Sportiva Villazzano A.S.D., che fa parte dei soci fondatori dell'Associazione Consorzio Valnigra, un contributo di Euro 76.950,00 (Iva compresa) per l'intervento proposto autorizzato dal Comune di Trento;

- con determinazione di data n. il Dirigente del Progetto Sport del Comune di Trento ha assegnato, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, il contributo di complessivi Euro 9.108,14 (Iva inclusa) all'Associazione Consorzio Valnigra da erogarsi sulla base di specifico accordo convenzionale;

stipulano

Articolo 1 – L'Associazione Consorzio Valnigra si impegna ad effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato con deliberazione della Giunta comunale di data 26.10.2020 n. 251, presso il Centro sportivo comunale "Don Onorio Spada", come descritto nell'allegato 1 della sopra citata deliberazione.

Articolo 2 – I lavori approvati con deliberazione giuntale di data 26.10.2020 n. 251, così come definiti nel relativo allegato 1, devono concludersi entro dodici mesi dalla firma del presente disciplinare, salvo richiesta di proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, pena la decadenza dal contributo complessivo.

Articolo 3 – L'Associazione Consorzio Valnigra realizza i lavori successivamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, amministrative ed in generale richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e da quelli che verranno eventualmente emanati durante il periodo dei lavori.

L'Associazione Consorzio Valnigra esonera il Comune di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura per danni a cose o persone che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori o dall'utilizzo della struttura sportiva.

Articolo 4 – Il Comune di Trento si impegna a finanziare i lavori mediante l'erogazione di un contributo di complessivi Euro 9.108,14 (Iva inclusa), a fronte di una spesa ammessa di Euro 87.070,16 (Iva ed oneri inclusi) con le forme e modalità stabilite dal Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione consiliare di data 26.09.2001 n. 117.

Articolo 5 – La liquidazione del contributo dell'importo di Euro 9.108,14 (Iva inclusa) avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 16, 17 e 18 del citato

Regolamento comunale, previa presentazione di fattura con le seguenti modalità:

- il 20% (venti per cento) del contributo previsto ad avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare ed a seguito di trasmissione di copia della comunicazione di inizio lavori;
- il 40% (quaranta per cento) del contributo previsto, in base allo stato di avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori e forniture previsti in progetto, certificato dal direttore lavori;
- il rimanente 40% (quaranta per cento) a fine lavori a seguito di:
 - a) presentazione di certificazione redatta da un tecnico abilitato attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e corredata dalle autorizzazioni edilizie, paesaggistiche, amministrative richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e copia della dichiarazione di ultimazione lavori;
 - b) presentazione di dichiarazione del direttore lavori con la quale viene definito il costo finale dell'opera e la tipologia di impianti tecnici installati con le relative caratteristiche;
 - c) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 per gli impianti installati (impianto elettrico e impianto termico);
 - d) dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 462/01 relativo all'impianto di messa a terra;
 - e) effettiva esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali;
 - f) esibizione di fatture, in originale, per l'importo complessivo della spesa sostenuta per l'effettuazione dei lavori.

Per la documentazione rilasciata da Enti pubblici è sufficiente comunicare gli estremi dei documenti stessi ed il relativo Ente e Ufficio che li ha rilasciati; il Comune di Trento provvede autonomamente a recuperarli.

Articolo 6 – L'Associazione Consorzio Valnigra emette apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il numero e la data dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio, comunicati successivamente alla firma del presente disciplinare, ed ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

L'emissione dell'ultima fattura a saldo del contributo può essere emessa solo dopo aver ottenuto da parte del Comune di Trento formale comunicazione che la documentazione prodotta a fine lavori è completa e corrisponde a quanto richiesto dal precedente articolo 5.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal disciplinare, alle prescrizioni ivi previste o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'associazione.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Prima della stipula del disciplinare l'Associazione Consorzio Valnigra può comunicare mediante specifica nota la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetta termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal disciplinare, alle prescrizioni della convenzione stessa o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.

Sui pagamenti deve essere effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'articolo 4 comma 3, del DPR n. 207/2010. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione del disciplinare secondo le disposizioni dell'articolo 325 del sopracitato D.P.R.

Articolo 7 – L'Associazione Consorzio Valnigra assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i..

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis, della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente disciplinare.

Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, l'Amministrazione comunale verifica peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Articolo 8 - Si ricorda che a norma dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. Dall'applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente provvedimento abbiano concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 9 - A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016, n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Articolo 10 - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente normativa, nella legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, nello statuto e nei regolamenti del Comune di Trento.

È richiamata l'osservanza, nei riguardi delle maestranze eventualmente impiegate, delle norme in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, nonché di quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Articolo 11 - L'Amministrazione comunale riserva al Progetto Sport in persona del suo Dirigente o suo incaricato le verifiche tecniche necessarie per il pagamento di acconti e saldo del contributo, ivi compresa la possibilità di disporre appositi sopralluoghi.

Articolo 12 – Alla data di scadenza del vigente contratto d'appalto per il servizio di gestione dell'impianto sportivo "Don Onorio Spada", prevista per il 31.12.2025 il Comune di Trento rientra nella piena proprietà dell'impianto sportivo attualmente affidato in gestione all'Associazione Consorzio Valnigra, senza che la stessa possa avanzare eccezioni o pretese di alcun tipo, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del Capitolato speciale.

Articolo 13 – La definizione di eventuali controversie, inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente disciplinare, avviene secondo la procedura espressamente indicata dall'articolo 20 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169, 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128.

Articolo 14 - Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente disciplinare il Dirigente del Progetto Sport o persona da lui delegato, salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2.

Alla controparte è proibito rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati.

È altresì impedito ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.

Articolo 15 - Il signor Marco Camin a norma dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 16 – Tutte le spese per ed in causa del presente disciplinare sono a carico dell'Associazione Consorzio Valnigra secondo il combinato disposto dagli articoli 45 e 46 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Articolo 17 – Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, accettato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente